

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1075/89 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 1989****che modifica il regolamento (CEE) n. 1633/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87<sup>(4)</sup>, ha definito le norme di qualità ed i limiti di peso ai fini del conseguimento del premio; che è risultato opportuno, tenuto conto dell'evoluzione delle tecniche di produzione nel Regno Unito, di

diminuire in contropartita, da 26,5 a 21 kg il peso massimo per il quale può essere concesso il premio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini ed i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84, il peso massimo di 26,5 kg è sostituito da 21 kg.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 2 ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.